



Servizio Civile Universale  
Ventotene-Ponza-SS. Cosma e Damiano

**Riunione del 4 dicembre 2020**

- 
- 01 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

## **Cos'è il Servizio civile universale?**

*E' impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e nonviolenta, della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni concrete per le comunità e per il territorio. E' un impegno per gli altri, è una partecipazione di responsabilità, è una occasione per crescere confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, per capire e condividere, è una crescita professionale, è uno strumento di pace e di integrazione, è una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, è una occasione di confronto con altre culture, è una risorsa per il Paese, è una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro.*

*Il Servizio civile universale rappresenta, inoltre, un'importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un'indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.*

- **Quali sono le leggi di riferimento?**

Con il Dlgs n.40 del 2017 il Servizio civile da nazionale è diventato universale, con l'obiettivo di renderlo un'esperienza aperta a tutti i giovani che desiderano farlo.

- La normativa primaria di riferimento del Servizio civile nazionale è rappresentata dalla legge 6 marzo 2001 n.64 e dal Dlgs 5 aprile 2002 n° 77 modificato ed integrato dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 cui fa riferimento la ricca normativa secondaria che ha regolamentato la materia del Servizio civile nazionale. La normativa è disponibile in “Normativa”

- **Il Servizio civile universale è un lavoro?**

**NO**, non è un lavoro. E' un anno dedicato al servizio della comunità e contestualmente alla formazione personale e alla crescita individuale. E' anche un'opportunità per avvicinarsi al mondo del lavoro.

- **Il Servizio civile è compatibile con altra attività?**


*Sì, se le altre attività sono compatibili con il corretto espletamento del Servizio civile. Ai sensi dell'art. 16 comma 5 del decreto legislativo n. 40 gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste da progetto e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo SE incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.*


- 
- 02 - CARATTERISTICHE DEI PROGETTI  
DI SCU

- **Quali sono le caratteristiche principali dei progetti di Servizio Civile Universale?**

*I progetti, presentati da Enti pubblici e da Enti privati no profit, possono aver luogo sia in Italia che all'estero. Essi consistono in attività inerenti i settori: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.*



- 
- Oltre ai progetti ordinari il bando prevede la realizzazione di progetti con misure aggiuntive che si differenziano dagli ordinari in quanto prevedono anche l'attuazione di una o due delle seguenti misure del servizio civile universale introdotte dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40:
  - un periodo di servizio in un altro Paese dell'Unione Europea, pari a 1, 2 o 3 mesi, oppure, in alternativa, un periodo di tutoraggio finalizzato a facilitare l'accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari, pari a 1, 2 o 3 mesi;
  - modalità e strumenti per favorire la partecipazione ai progetti di servizio civile universale di giovani con minori opportunità.
  - La misura o le misure aggiuntive eventualmente previste sono specificatamente indicate nei progetti.

- 
- I progetti che abbiamo presentato noi (Ventotene, Ponza e SS. Cosma e Damiano):
  - Sociale
  - Ambiente
  - Turismo e Cultura
  - Europa

Sono intercomunali e sono pubblicati su [www.ventoteneisolamemorabile.it](http://www.ventoteneisolamemorabile.it)

- **Come posso venire a conoscenza dei progetti di Servizio civile universale e scegliere quello più adatto a me?**

*Attraverso il sito dell'Ente: gli enti titolari dei progetti pubblicano sulla home page dei propri siti internet, oltre all'elenco dei progetti di propria competenza, anche una scheda sintetica per ciascun progetto che riporti le informazioni essenziali per orientare il giovane alla scelta. Sarà facoltà dell'ente pubblicare, in aggiunta alla scheda sopra richiamata, anche l'intero elaborato progettuale, avendo altresì l'onere di rispondere a proprio carico ad eventuali ulteriori richieste di approfondimento da parte dei giovani.*

- **Qual è la durata del servizio?**

*I progetti hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi.*

- **Si può svolgere il servizio civile all'estero?**

*Sì, può essere svolto anche all'estero, presso le sedi ubicate in paesi esteri degli Enti iscritti all'Albo.*



- 03 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

- **Chi può presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale?**
- *Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti:*
- *cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;*
- *aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;*
- *non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplosive, ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.*

- Se si intende partecipare ai progetti dedicati ai giovani con minori opportunità, fermo il possesso dei requisiti sopra indicati, occorre appartenere alla categoria specifica indicata dal progetto.
- I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
- Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:
  - aver interrotto il servizio civile nazionale o universale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell'ente;
  - aver già svolto il servizio civile nell'ambito del programma europeo "Garanzia Giovani", nell'ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All e nell'ambito dei progetti per i Corpi civili di pace.
- Gli operatori volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l'attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani o nei progetti per i Corpi civili di pace possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l'esperienza di Garanzia Giovani o dei Corpi civili di pace.

## **Chi non può presentare la domanda?**

- *Non possono presentare domanda i giovani che:*
- *appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;*
- *abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;*
- *abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.*

## **Come posso presentare la domanda di partecipazione al Servizio civile universale?**

•  
*Puoi presentare domanda di partecipazione esclusivamente online attraverso la [piattaforma DOL](#) (Domanda On Line)*



## **Dove è disponibile DOL?**

- Puoi accedere alla piattaforma DOL direttamente da <https://domandaonline.serviziocivile.it> o attraverso i siti istituzionali del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, tra cui [www.scelgoilserviziocivile.gov.it](http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it) dedicato specificatamente al bando selezione volontari. Il link è disponibile anche sui siti delle Regioni e delle Province Autonome e su quelli degli enti di servizio civile che hanno progetti nel bando.

## **Come accedo a DOL?**

- Se sei un cittadino italiano residente in Italia o all'estero o un cittadino di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia puoi accedere alla piattaforma DOL esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Se invece sei un cittadino appartenente ad un altro Paese dell'Unione Europea o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, che ancora non possono disporre del nostro SPID, o sei un cittadino di un Paese extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, dovrai richiedere al Dipartimento le credenziali per accedere alla piattaforma DOL, seguendo la procedura di registrazione illustrata nel manuale DOL.

- **Che cosa è SPID?**
- *SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che ti permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da Computer, Tablet e Smartphone*
- **Come ottengo SPID?**
- *Se non sai cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede, visita il sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale [www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid](http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid). Potrai scegliere uno degli Identity Provider e registrarti. La registrazione consiste in 3 step:*
- *Inserisci i dati anagrafici*
- *Crea le tue credenziali SPID*
- *Effettua il riconoscimento*
- *I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider.*

- **Cosa mi occorre per ottenere le credenziali SPID?**
- *Ottenere le credenziali SPID è facilissimo, ti basterà disporre di:*
- *un indirizzo e-mail*
- *il numero di telefono del cellulare*
- *un documento di identità valido*
- *la tua tessera sanitaria con il codice fiscale*
  
- **Come scelgo tra i diversi Identity Provider?**
- *Gli Identity Provider forniscono diverse modalità di registrazione gratuitamente o a pagamento e i rispettivi SPID hanno diversi livelli di sicurezza. Consulta il sito dell'AgId <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati> per verificare quale Provider offre i servizi più adatti alle tue esigenze.*
  
- **Quale livello di sicurezza mi serve per effettuare la domanda online?**
- *Per effettuare la domanda online ti servirà il livello 2 di sicurezza SPID2*

- **Cosa devo fare una volta ottenute le credenziali SPID?**
- *Con il tuo SPID puoi entrare nella piattaforma DOL attraverso il tasto “Accedi con SPID”. Sarai indirizzato al portale SPID del Dipartimento, dove dovrai scegliere l’Identity Provider con cui hai ottenuto SPID ed effettuare l’accesso inserendo Utente e Password o più semplicemente inquadrando il QR Code con il tuo smartphone.*
- *Una volta riconosciuto, verrai automaticamente indirizzato nella home page della piattaforma DOL e potrai iniziare a compilare la tua domanda.*

- **Come ottengo le credenziali dal Dipartimento?**
- *Puoi richiedere le credenziali solo se NON hai la cittadinanza italiana e NON sei un cittadino di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia: altrimenti devi accedere con SPID.*
- *Puoi ottenere le credenziali, dalla pagina principale del sistema DOL, devi selezionare il link “richiesta credenziali” per accedere alla maschera di registrazione.*

- *Dovrai obbligatoriamente:*
- *inserire i tuoi dati anagrafici, completi di indirizzo mail valido e di un numero di cellulare che usi normalmente;*
- *esprimere il consenso al trattamento dei dati secondo l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679;*
- *caricare un solo file in formato pdf (dimensione massima 20MB) contenente copia fronte/retro del documento di identità e copia del documento attestante il codice fiscale (in alcuni casi i due documenti possono coincidere). Se sei un cittadino di un Paese extra Unione Europea in attesa di rilascio di permesso di soggiorno, il file deve contenere anche la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di richiesta del permesso.*
- *Per terminare la procedura di registrazione seleziona il tasto "Invia la richiesta".*

- **Cosa succede dopo l'invio della richiesta delle credenziali al Dipartimento?**
- *La richiesta viene verificata dal Dipartimento e, se accettata, il sistema invia una e-mail alla casella di posta che hai indicato. Attraverso il link riportato nella mail puoi accedere alla pagina di modifica password.*
- *Se la richiesta di registrazione non dovesse essere accettata riceverai una mail che te ne fornisce le motivazioni.*

- **Quali caratteristiche deve avere la nuova password?**
- *La nuova password, di almeno 12 caratteri, deve obbligatoriamente contenere una lettera minuscola, una lettera maiuscola, un numero ed un carattere speciale. Qualora successivamente dovessi dimenticare la password è possibile chiederne il recupero, così come è possibile memorizzare l'account.*
- **Cosa devo fare una volta ottenute le credenziali dal Dipartimento?**

•  
*Se hai ricevuto le credenziali del Dipartimento e modificato la password, puoi entrare nella piattaforma DOL attraverso il tasto "Accedi con credenziali "; verrai indirizzato nella home page della piattaforma DOL e potrai iniziare a compilare la tua domanda.*



- **Se sono cittadino di un Paese extra Unione Europea come accedo a DOL?**
- *I cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedere con SPID.*
- *Se però sei in attesa di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, se sei richiedente asilo o rifugiato o se ti trovi in una situazione particolare per cui non riesci a ricevere lo SPID, puoi richiedere le credenziali al Dipartimento dalla homepage di Domanda On Line <https://domandaonline.serviziocivile.it/>*
- *In questi casi, quando non si è in possesso di ricevuta della richiesta di permesso e/o rinnovo, occorre allegare la documentazione utile ad illustrare la propria situazione.*

- **Come procedo con la compilazione della domanda online?**

*La domanda che dovrai compilare si compone di tre sezioni:*

- *PROGETTO – Scegli il tuo progetto*
- *DATI E DICHIARAZIONI – Inserisci i dati e fornisci le dichiarazioni*
- *TITOLI ED ESPERIENZE - Inserisci i dati e/o allega il curriculum*
- *Puoi iniziare da quella che preferisci ed effettuare la compilazione in momenti diversi.*
- *Durante la compilazione della seconda e della terza sezione potrai non solo modificare ma anche salvare e controllare i dati. Infatti il sistema, attraverso il tasto “Salva”, memorizza i dati già inseriti e te li ripropone all’accesso successivo, mentre con il tasto “Controlla” il sistema verifica se hai dimenticato di compilare qualche campo obbligatorio o c’è qualche incongruenza tra alcuni dati.*

- **Come scelgo il progetto?**

*La sezione “I-Progetto” ti consente di scegliere il progetto al quale intendi partecipare e la sede presso cui vorresti realizzarlo. Nella sezione trovi l’elenco di tutti i progetti presenti nel Bando tra cui individuare quello a te più congeniale. Impostando alcuni filtri di ricerca (ad es: regione, settore, nome Ente) puoi trovare il tuo progetto più facilmente. Il sistema restituisce l’elenco dei progetti che hanno soddisfatto la tua ricerca, indicando i dati principali del progetto e il numero delle domande presentate aggiornato in tempo reale. Se sai già qual è il progetto che fa per te puoi inserire direttamente il suo codice identificativo o il suo nome nei relativi campi.*

- 
- **Una volta scelto un progetto posso cambiare idea e sceglierne un altro?**



***Sì. Puoi scegliere un altro progetto fino a che non presenti la domanda***

- **Come compilo la sezione dati anagrafici e dichiarazioni?**
- La sezione “*Dati anagrafici e Dichiarazioni*” ti consente di inserire quanto necessario per compilare la domanda.
- In “**Dati anagrafici**” vengono visualizzati automaticamente i dati già presenti nel sistema perché acquisiti tramite SPID o dalla registrazione con il rilascio delle credenziali. Tutti questi dati, caratterizzati da uno sfondo grigio, non sono modificabili. Gli altri campi dovrai invece compilarli tu e sono tutti obbligatori ad eccezione di “*Recapito comunicazioni*” che va indicato solo se diverso dall’indirizzo di residenza.
- Se hai bisogno di aiuto nella compilazione dei diversi campi della sezione dati anagrafici e dichiarazioni potrai consultare la Guida DOL.

- **Perché non riesco a spuntare la casella “Dichiaro di aver letto l’informativa” sulla privacy?**
- *Potrai spuntare la casella solo se con il cursore sarai arrivato fino alla fine del testo dell’informativa. Se la casella non viene spuntata non puoi presentare domanda.*
- **Il consenso al trattamento dei dati personali è obbligatorio?**
- *Sì è obbligatorio, il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedisce la presentazione della domanda*
- **Come compilo la sezione Titoli ed esperienze?**
- *Questa sezione ti consente di integrare la domanda indicando i titoli in tuo possesso e le esperienze che hai maturato.*
- *Puoi scegliere se compilare i campi della maschera oppure allegare il tuo Curriculum Vitae; puoi anche scegliere entrambe le opzioni*
- **Attenzione:** *se non scegli nessuna delle due opzioni, in sede di valutazione della domanda non ti verrà attribuito alcun punteggio per titoli ed esperienze.*
- *Nessun campo è obbligatorio e il sistema accetta anche una compilazione parziale*
- *Per orientarti nella compilazione dei diversi campi potrai consultare la [Guida DOL](#).*

- **E' obbligatorio compilare la sezione Titoli ed Esperienze?**
- *Non è obbligatorio, ma in sede di valutazione della domanda non ti verrà attribuito alcun punteggio per titoli ed esperienze se non avrai compilato alcun campo o allegato il CV.*
- **Come deve essere redatto il curriculum vitae?**
- *Ai fini dell'assegnazione dell'eventuale punteggio il CV deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.*

- **Come presento la domanda di partecipazione?**
- *Se tutte le sezioni presentano l'icona V verde puoi presentare la domanda di partecipazione al Servizio civile universale.*
- *Puoi presentare la domanda anche se la sezione 3-Titoli ed esperienze presenta l'icona Δ arancione perché, come detto, per quella sezione non ci sono campi obbligatori da riempire.*
- *Cliccando sul tasto “**Presenta la domanda**”, il Sistema DOL effettua alcuni controlli per verificare che ci siano tutte le informazioni richieste e che non siano presenti incongruenze. Se rileva degli errori te li segnala, dandoti la possibilità di modificare o integrare.*
- *In caso di esito positivo ti viene mostrato un riepilogo in bozza della Domanda di partecipazione con tutte le informazioni inserite.*



- **Posso ancora modificare i dati inseriti?**
- *Puoi modificare tutti i dati inseriti fino a che non avrai conclusa la procedura di presentazione della domanda. Per modificare o integrare clicca su **“Torna alla domanda”**.*

- **Come si conclude la presentazione della domanda?**
- Se sei pronto a concludere la procedura clicca su “**Conferma la presentazione**” per l’invio della domanda di partecipazione
- Da questo momento in poi non ti sarà più possibile effettuare modifiche, annullare la domanda o presentarne un’altra.
- Se vuoi visualizzare la domanda in bozza in formato PDF, salvarla o stamparla clicca su “**Stampa**”.
- A questo punto il Sistema DOL genera un documento in formato pdf della domanda stessa che riporta un numero identificativo prodotto automaticamente e la data e ora di presentazione della domanda. Potrai visualizzare la domanda presentata in ogni momento accedendo alla piattaforma DOL.
- Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia, alla casella di posta elettronica che hai indicato, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa.

- **E' possibile presentare una domanda per un progetto in Italia e una per un progetto all'estero?**
- **No.**
- *E' possibile presentare una sola domanda per un solo progetto*
  
- **Chi ha già svolto un servizio civile regionale, ossia un servizio istituito con una legge regionale, può presentare domanda al bando di selezione dei volontari di servizio civile universale?**
- **Sì.**
- *I due servizi sono istituti diversi e pertanto non sono incompatibili*

- **Quali sono i termini per la presentazione della domanda di partecipazione?**
- *Le domande di partecipazione devono essere presentate **esclusivamente nella modalità on line** entro e non oltre le ore **14.00 del DATA DA CONFERMARE***
- *Le domande trasmesse oltre il termine stabilito e/o con modalità diverse non saranno prese in considerazione.*

- **Chi ha già svolto il servizio civile nei Corpi Civili di Pace, può presentare domanda al bando di selezione dei volontari al servizio civile universale?**
- *Sì, può presentare domanda in quanto il servizio prestato nei Corpi Civili di Pace fa riferimento ad una normativa diversa da quella del servizio civile (precisamente la legge n.147 del 2013) che prevede un apposito stanziamento.*

- **In presenza di una sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena il giovane può presentare domanda di partecipazione al bando di selezione dei volontari di servizio civile universale?**
- *No, fintanto che perdura la sospensione condizionale della pena, relativa ad uno dei delitti previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, il giovane non può presentare domanda di partecipazione al bando di Servizio civile universale.*
- *Al termine del periodo di sospensione della pena, potrà presentare domanda di partecipazione al bando solo se è in possesso del provvedimento giudiziario, emesso a seguito di richiesta da parte del giovane medesimo, che dispone la cancellazione della pena ovvero detta cancellazione risulti dal certificato estraibile dal casellario giudiziale.*

- **I cittadini Extra\_UE con permesso di soggiorno di soli 6 mesi possono comunque presentare domanda di partecipazione al Servizio civile?**
- *Sì, la condizione di regolarmente soggiornante deve essere posseduta dal candidato al momento della presentazione della domanda. Il requisito deve ovviamente essere mantenuto per tutta la durata del servizio civile e il mancato rinnovo del permesso comporterebbe l'esclusione all'avvio o durante il servizio.*
- *Sono altresì ammissibili le domande di coloro che avendo presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno sono in attesa di conoscerne l'esito e sono in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza.*

- **Quante domande di partecipazione si possono presentare?**
- *E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando pena l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti*
- **Per quanto tempo devono essere posseduti questi requisiti?**
- *I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e mantenuti sino al termine del servizio, ad eccezione dei limiti di età.*



- **Un candidato, in attesa di conoscere la graduatoria definitiva relativa al progetto per il quale ha presentato domanda, può, nel frattempo, presentare domanda per un progetto inserito in un bando successivo?**
- *Si, ma se è selezionato per 2 progetti inseriti in bandi diversi, non potrà optare per l'altro progetto se ha già assunto servizio.*
- **Posso presentare domanda per svolgere il servizio civile universale presso il comune dove ho svolto un tirocinio formativo con rimborso forfettario concluso da circa 3 mesi?**
- *No; perché come previsto dall'art. 3 del Bando: “Non possono presentare domanda i giovani che abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di **collaborazione retribuita a qualunque titolo**, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando”.*



- 04 - SELEZIONI E GRADUATORIE

- **Cosa succede successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione?**
- *Tutti i candidati dovranno sostenere una selezione che sarà effettuata direttamente dall'Ente che realizza il progetto. A tal fine l'ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al "servizio civile" sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.*
- *I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.*

- **Cosa succede se un candidato non si presenta alla selezione?**
- *I candidati che non si presentano al colloquio nel giorno e nella sede stabiliti sono esclusi.*
  
- **Chi effettua la selezione ?**
- *La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dall'ente che realizza il progetto prescelto.*

- **Come viene effettuata la selezione?**
- *L'ente deve applicare la procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero i criteri di valutazione contenuti nel Decreto n. 173 dell'11 giugno 2009 del Capo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul proprio sito internet.*
- *L'ente valuta i titoli presentati e, nel caso utilizzi i criteri di cui al citato decreto, compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello Allegato C al bando, attribuendo il relativo punteggio. Se utilizza invece la propria procedura selettiva deve comunque compilare una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.*
- *I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia prevista dal sistema di selezione adottato (per il sistema di selezione di cui al citato decreto tale soglia è pari a 36/60) sono dichiarati non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni; in tal caso l'ente non dovrà indicare il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Analogamente l'ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio*

- **Come vengono redatte le graduatorie?**
- *L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda.*
- *A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.*
- *Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti.*
- *Il mancato inserimento nelle graduatorie, con l'indicazione della motivazione, è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente, che ne dà contestuale comunicazione al Dipartimento.*
- *Alla graduatoria è assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità, sul proprio sito web, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o con ogni altra idonea modalità.*

- 
- 05 - PRESENTAZIONE IN SERVIZIO DEI VOLONTARI

- **Adempimenti dell'operatore volontario per l'avvio al servizio**

- *Ciascun candidato idoneo selezionato accedendo all'area riservata del sito del Dipartimento attraverso SPID o con le credenziali ricevute per entrare nella piattaforma DOL, scarica, per la sottoscrizione, il contratto di servizio civile firmato dal Capo del Dipartimento. Nel contratto sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche e assicurative e gli obblighi di servizio.*



- **Quale documentazione viene consegnata al volontario quando si presenta in servizio?**
- *All'atto della presentazione in servizio il responsabile del SC, o il responsabile locale dell'ente accreditato, o il rappresentante legale dell'ente provvede a consegnare al volontario:*
- *le condizioni generali dell'assicurazione per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento del servizio civile, stipulata dal Dipartimento in suo favore;*
- *copia del progetto ove sarà impegnato;*
- *copia del piano di sicurezza in caso di impiego in progetti all'estero;*
- *i moduli relativi al domicilio fiscale, al conto corrente bancario o postale, o altro prodotto bancario munito di codice IBAN su cui il Dipartimento accredita le somme relative all'assegno per il servizio civile;*
- *il documento contenente l'indicazione dell'orario di servizio e dei nominativi delle persone di riferimento con i rispettivi incarichi e le connesse responsabilità.*



- 06 - ORARIO E SEDE DI SERVIZIO

- **Qual è l'orario di servizio?**
- *I progetti prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi*
- *L'orario di servizio viene stabilito dall'Ente in relazione alla natura del progetto ed è indicato nel progetto stesso.*
- *Sarà cura dell'ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non è prevista l'applicazione della disciplina dello straordinario, né del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste.*
- *In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario dei volontari, atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l'ente si attiverà per far "recuperare" le ore in più entro il mese successivo, con l'avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno 48 ore.*

- **Qual è la sede di servizio?**
- *La sede di servizio è quella scelta dal volontario all'atto della presentazione della domanda, ed è indicata nel contratto sottoscritto nel momento della presa in servizio.*
- *L'operatore volontario è impiegato per tutta la durata del progetto presso la sede di attuazione a cui è stato assegnato dal Dipartimento, secondo le modalità indicate nel progetto stesso. Non sono consentiti trasferimenti dell'operatore volontario presso altre sedi, anche se siano sedi di attuazione dello stesso progetto.*

- **In quali casi è possibile una temporanea modifica della sede di servizio?**
- *L'ente può impiegare gli operatori volontari, per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso altre località in Italia o all'estero, non coincidenti con la sede di assegnazione, soltanto nei seguenti casi:*
- *qualora detta previsione sia contenuta nella scheda del progetto e sia finalizzata a dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (ad esempio soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.).*
- *In occasione di emergenze di protezione civile - sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale - o di missioni umanitarie, l'ente titolare dell'accreditamento, per la realizzazione di propri interventi connessi alla situazione, può impiegare l'operatore volontario, per un periodo non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, presso un'altra struttura, posta sotto la propria responsabilità, ubicata in Italia o all'estero, previa acquisizione del consenso del volontario reso in forma scritta.*
- *In caso di motivi di forza maggiore che impediscano lo svolgimento del servizio nella sede di attuazione prevista dal progetto, l'Ente può impiegare l'operatore volontario fino al completamento del servizio, presso altra sede accreditata, previa autorizzazione da parte del Dipartimento.*
- *In questi ultimi due casi l'ente invia al Dipartimento, per la necessaria autorizzazione, richiesta circostanziata completa di tutti i dati relativi a: numero e nominativi dei volontari, sede di impiego e tempi previsti.*



- 07 - PERMESSI

- **Quali sono i permessi concessi al volontario?**
- *L'operatore volontario, durante il periodo di servizio, usufruisce del numero di giorni di permesso ordinario retribuiti indicato dal contratto sottoscritto, che varia in funzione della durata del progetto.*
- *Il permesso consente all'operatore volontario di assentarsi dal servizio per esigenze personali (ad esempio, necessità familiari, matrimonio); esso si conteggia in giornate e non è frazionabile in permessi orari.*
- *Non è stabilito un periodo minimo di servizio per poter fruire di permessi, né un numero di giorni di permesso utilizzabili al mese.*
- *Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.*
- *Per l'operatore volontario impiegato in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; diversamente per l'operatore volontario impiegato in servizio civile all'estero, in aggiunta ai giorni di permesso previsti dal contratto, sono concessi altri due o quattro giorni di permesso per viaggio, a seconda che si tratti di paesi europei o extraeuropei.*

- **E' possibile usufruire di permessi straordinari?**
- *Sì, sono, previsti permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato e quindi retribuiti, che non vanno decurtati dai giorni di permesso spettanti nell'arco dei mesi di servizio.*
- *In particolare è riconosciuto all'operatore volontario:*
- *1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;*
- *un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;*
- *1 giorno nell'ipotesi di convocazione a comparire innanzi all'autorità giudiziaria;*
- *un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;*
- *fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 104/92, in caso sia portatore di handicap;*
- *un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V - sezione II - del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile", e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;*
- *20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;*
- *un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;*
- *1 giorno per ogni esame universitario sostenuto previa presentazione di documentazione rilasciata dall'Istituto universitario attestante l'effettivo espletamento della prova;*
- *un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;*
- *un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:*
  - *1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile;*
  - *2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;*
  - *2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Europa;*
  - *3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in paesi extraeuropei.*



- **Come devono essere conteggiati i giorni di permesso ordinario?**
- A seguito dei numerosi quesiti che pervengono sia dai volontari in servizio che dagli Enti circa il recupero o meno dei giorni di **permesso ordinario** spettanti ai volontari nel corso dell'anno, si chiarisce innanzitutto che non è corretto parlare di giorni di permesso da recuperare.
- Infatti sia che nel progetto l'Ente abbia optato per la soluzione del monte ore annuo che per il monte ore settimanale, i giorni di permesso ordinario non sono conteggiati nel totale di ore di servizio da prestare.
- Il monte ore annuo/settimanale è infatti ripartito a cura degli Enti su 48 settimane (dato posto alla base del calcolo) e non sulle 52 settimane che vi sono in un anno. Le 4 settimane che "mancano" corrispondono ai 20 giorni di permesso ordinario di cui il giovane può fruire .
- Pertanto il giovane dovrà aver svolto - in ogni caso e a prescindere dal numero di giorni di permesso di cui realmente avrà fruito – il monte ore annuo previsto dal progetto (minimo di 1400 ore oppure minimo di 30 ore settimanali ) per le 48 settimane.
- Questo criterio che si è sempre applicato in base alle vecchie disposizioni (prontuario 22/4/2015) e che continua ad applicarsi ai volontari avviati fino ai bandi 20 agosto 2018, non cambia neanche con le nuove disposizioni in data 14 gennaio 2019 . Il criterio resta lo stesso, variano soltanto le ore di riferimento: 145 monte ore annuo per i progetti della durata di 12 mesi o 25 ore settimanali.
- Per i progetti di durata inferiore ai 12 mesi il monte ore annuo/settimanale sarà proporzionalmente diminuito, così come le settimane cui fare riferimento per i conteggi e di conseguenza anche i giorni di permesso ordinario previsti.
- Si aggiunge infine che tale criterio non si applica invece per i **permessi straordinari** che, come previsto dalle citate disposizioni in data 14 gennaio 2019, sono da considerare come giorni di servizio prestato.

- 
- 08 - RINUNCE, SUBENTRI,  
INTERRUZIONI DEL  
SERVIZIO,IRREGOLARITÀ,  
SOSPENSIONE DEL PROGETTO

- **Cosa deve fare un volontario nel caso ritenga che, presso l'Ente in cui presta servizio, l'impiego dei volontari non sia aderente al progetto approvato?**
- *Nel caso il volontario ritenga che l'Ente abbia commesso gravi irregolarità nella gestione deve sottoporre il problema ai responsabili dell'Ente; nel caso in cui il chiarimento non produca effetti positivi sanando le irregolarità, il volontario può inoltrare una segnalazione scritta al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale nella quale siano riportati i dati identificativi dell'Ente e del volontario e una dettagliata descrizione dei fatti.*

- **E' consentita la sostituzione di volontari?**

*Sì, l'ente può chiedere al Dipartimento la sostituzione degli operatori volontari che hanno interrotto il servizio, al fine di coprire la vacanza dei posti.*

- *L'ente comunica al Dipartimento ogni interruzione del servizio civile da parte degli operatori volontari idonei selezionati (ad esempio esclusioni, dimissioni, ecc..), comprese quelle che non comportino un subentro da parte di un altro operatore volontario.*
- *La comunicazione al Dipartimento è effettuata, a mezzo PEC, tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di cinque giorni decorrenti dal verificarsi dell'evento interruttivo, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico.*
- *Detta richiesta è effettuata entro il tempo utile affinché i giovani subentranti svolgano almeno sei mesi di servizio e contiene l'indicazione del nominativo del primo operatore volontario idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, previa acquisizione per iscritto della sua disponibilità o indisponibilità. Nel caso in cui il progetto approvato si realizzi in una pluralità di sedi, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede.*
- *La durata del servizio civile del volontario subentrante è ridotta al periodo che intercorre dalla data di effettiva presentazione in servizio, indicata sul contratto, fino al termine del progetto. Eventuali periodi di servizio svolti dal volontario subentrante in data precedente alla sottoscrizione del contratto di servizio civile non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.*
- *L'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.*

- **Cosa si intende per rinuncia?**
- *La rinuncia ricorre nel caso in cui il giovane dichiara di non voler assumere servizio o non assume servizio nel giorno e nella sede indicati nel provvedimento di avvio al servizio. La rinuncia dà diritto a presentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.*
- **Cosa succede in caso di rinuncia del volontario?**
- *Il volontario che rinuncia ad assumere servizio determina lo scorrimento della graduatoria degli "idonei non selezionati". L'Ente segnala al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale la rinuncia e inoltra la richiesta di sostituzione nella quale - previa acquisizione della disponibilità del giovane - indica il nominativo del primo "idoneo non selezionato" che segue nella graduatoria.*

- **Cosa si intende per interruzione del servizio?**
- *L'interruzione ricorre nel caso in cui il volontario prende servizio e successivamente interrompe il rapporto di collaborazione al progetto o con un atto scritto (lettera di dimissioni) o senza alcuna comunicazione.*

*In tal caso il volontario non ha diritto a ripresentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.*

*L'interruzione ricorre, altresì, per malattia superiore ai 30 giorni e non dovuta a causa di servizio. In tal caso il volontario che non abbia portato a compimento il 6° mese di servizio, conserva il diritto a presentare domanda in occasione di successivi bandi di servizio civile.*

- **Cosa succede in caso di interruzione del servizio?**
- *L'interruzione del servizio da parte del volontario determina per lo stesso l'impossibilità di partecipare a bandi futuri, il mancato rilascio dell'attestato di servizio e la perdita di eventuali benefici previsti dal progetto, a meno che l'interruzione non sia dovuta a procedimento sanzionatorio a carico dell'ente su segnalazione di un volontario.*

- **Ci sono altre cause che comportano la cessazione dal servizio?**
- **Sì**, il venir meno, nel corso dello svolgimento del servizio, di uno dei requisiti richiesti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 40/2017 o dal bando di selezione dei volontari (ad eccezione di quello dell'età) determina la cessazione dal servizio e, di conseguenza, la prosecuzione delle attività inerenti il progetto.
- Il superamento da parte dell'operatore volontario del numero massimo dei giorni di permesso o di malattia previsti dal contratto comporta l'esclusione dello stesso dal servizio.
- L'eventuale irrogazione nei confronti dell'ente della sanzione della "revoca del progetto", disposta dal Dipartimento o dalle Regioni o dalle Province Autonome, determina la cessazione dal servizio degli operatori volontari impiegati presso l'ente sanzionato.



- **Cosa succede in caso di revoca del progetto?**
- *Nel caso di revoca del progetto a seguito di provvedimento sanzionatorio a carico dell'ente, in considerazione delle legittime aspettative degli operatori volontari in ordine al completamento del servizio civile, ove possibile, il Dipartimento ricolloca gli stessi, per il periodo residuo, presso altri enti nella stessa Provincia a partire dal territorio comunale o zone limitrofe, nell'ambito di progetti analoghi a quello oggetto della sanzione, inseriti in uno dei bandi pubblicati contestualmente a quest'ultimo, avviati nello stesso arco temporale e che presentano posti disponibili.*
- *qualora non sia possibile disporre la prosecuzione del servizio dell'operatore volontario, esso può presentare nuova domanda di servizio civile in relazione ad un successivo bando di selezione, purché abbia svolto un periodo di servizio civile non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile stabiliti dal relativo bando di selezione.*
- *In caso di revoca del progetto disposta dal Dipartimento o dalle Regioni o dalle Province Autonome a seguito di attività ispettiva posta in essere su denuncia dei volontari, questi ultimi potranno ripresentare domanda nei prossimi bandi qualora in possesso dei requisiti ivi richiesti.*

- 
- 09 - TRATTAMENTO ECONOMICO  
GIURIDICO E PREVIDENZIALE

- **Quale trattamento economico spetta ai volontari in italia**
- *Ai volontari spetta un compenso di € 14,65 netti giornalieri, per un totale € 439,50 netti mensili.*
- *Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per la durata prevista del progetto, a partire dalla data di inizio.*

- **Quale e' il trattamento economico previsto per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all'estero?**
- *Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all'estero, in aggiunta all'assegno mensile di 439,50 euro spettanti ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all'estero, differenziata in base al criterio del "costo paese" in cui i volontari sono impegnati.*
- *Tale indennità aggiuntiva non è corrisposta:*
- *durante i periodi di servizio (compresi quelli dedicati ad attività formative) in cui i volontari si trovano nel territorio nazionale e durante i periodi di permesso anche se fruiti all'estero;*
- *ai giovani residenti nel Paese dove si realizza il progetto.*
- *Nel caso di malattia all'estero l'indennità è corrisposta per i primi 15 giorni per i progetti di durata pari a 12 mesi; per i progetti con misure aggiuntive di minore durata i giorni sono calcolati proporzionalmente.*
- *La misura dell'indennità estera giornaliera spettante ai volontari è di:*
- *15,00 euro per i progetti da realizzarsi in Europa (Area euro e Paesi dell'Europa Occidentale) Paesi del Nord America (Area dollaro) e Giappone (Area Yen);*
- *14,00 euro per i progetti da realizzarsi nella Federazione Russa, Paesi dell'Europa dell'Est, Asia (compreso Medio- oriente, India, Cina ed escluso il Sud-est asiatico), Oceania;*
- *13,00 euro per i progetti da realizzarsi in Africa, Sud-est asiatico; Paesi del Centro e Sud America.*

- **Come sono considerati i compensi percepiti dai volontari?**
- *Tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 (entrata in vigore del decreto legislativo 40/17 – istituzione del servizio civile universale) sono equiparati a redditi esenti e quindi non imponibili ai fini IRPEF, ma vanno comunque certificati dalla PA che li eroga (cioè il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale) nell'apposito riquadro della Certificazione unica (CU) dedicato ai redditi esenti. Tale esenzione comporta che la somma medesima non può essere computata ai fini della soglia di € 2.840,51, limite di reddito per essere considerati come familiari fiscalmente a carico.*

- **Al volontario spettano il vitto e l'alloggio?**
- *Al volontario che presta servizio civile in Italia spettano vitto e alloggio solo se esplicitamente previsto dal progetto e le spese sono a carico dell'Ente.*
- *Al volontario che presta Servizio Civile all'Estero spettano vitto e alloggio ed i costi sono a carico dell'Ente. E' previsto un contributo giornaliero per il vitto e l'alloggio, corrisposto all'Ente dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale durante il periodo di effettiva permanenza dei volontari all'estero, differenziato per area geografica di attuazione del progetto.*

- **Come viene corrisposto il compenso ai volontari?**
- *Il compenso è corrisposto dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, mediante accredito diretto delle somme dovute, su conto corrente o su conto deposito, bancario o postale, intestato o cointestato al volontario. E' consentito l'utilizzo di Carte prepagate munite di codice IBAN. L'accredito delle somme avviene di norma entro il mese successivo a quello di riferimento.*

- **Quali spese di trasporto sono rimborsabili?**
- Qualora l'operatore volontario risieda in un Comune diverso da quello di realizzazione del progetto ha diritto al rimborso delle spese del solo viaggio iniziale per il raggiungimento della sede del progetto (aereo, treno, pullman, traghetto, purché risulti il mezzo più economico), previa presentazione del relativo titolo di viaggio al responsabile della sede medesima. Parimenti ha diritto al rimborso delle spese per il raggiungimento del luogo di residenza al termine del servizio, che avverrà con le stesse modalità.
- Non è quindi previsto il rimborso delle spese sostenute giornalmente per raggiungere la sede di servizio.
- Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile all'estero è previsto il rimborso delle spese del solo viaggio di andata e ritorno e di un unico rientro (a/r), programmato con l'ente, durante il periodo di svolgimento del servizio civile, dall'Italia al paese estero di realizzazione del progetto, effettuato in aereo (classe economica), in treno (seconda classe) o con automezzi di linea e sono anticipate dall'Ente che realizza il progetto e rimborsate dal Dipartimento



- **Quali sono le disposizioni in caso di malattia o infortunio del volontario?**
- *L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.*
- *Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne dà tempestiva comunicazione alla sede dell'Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall'Ente nella cartella personale del volontario.*
- *L'operatore volontario, durante il periodo di servizio civile, può usufruire di un numero di giorni di malattia, indicato nel contratto che varia in funzione della durata del progetto.*
- *I giorni di malattia previsti sono retribuiti per l'intero importo.*
- *Tuttavia l'operatore volontario può usufruire di ulteriori 15 giorni di malattia, che non sono retribuiti, per i quali il compenso spettante al volontario è decurtato in proporzione al numero di giorni di assenza.*
- *In caso di superamento dei 15 giorni di malattia non retribuiti, il Dipartimento dispone l'esclusione dal servizio dell'operatore volontario, il quale può presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei successivi bandi di selezione, purché abbia svolto il servizio per un periodo non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile previsti dai medesimi bandi.*
- *In caso di malattia dell'operatore volontario, l'ente calcola i giorni di malattia senza soluzione di continuità. Qualora nel periodo di malattia ricadano giorni festivi o giorni di riposo, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza, così come quelli che si collocano tra due periodi di assenza per la stessa malattia fruiti senza interruzione, secondo quanto indicato dalla certificazione sanitaria.*
- *I giorni festivi e i giorni di riposo, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia, qualora non siano compresi nella certificazione rilasciata dal medico, non sono conteggiati nel computo del numero complessivo di giorni di malattia spettanti all'operatore volontario.*

- **Come deve comportarsi il volontario in caso di infortunio?**
- *Il volontario, in caso infortunio, deve informare tempestivamente la sede dell'ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale.*
- *Non è prevista la trasmissione on-line dei certificati medici all'INPS, in quanto l'operatore volontario non riveste la qualifica di dipendente. Parimenti non sussiste l'obbligo di denuncia all'INAIL, atteso che gli infortuni verificatisi durante il servizio sono coperti da una polizza assicurativa privata a carico del Dipartimento.*
- *Nel caso in cui l'operatore volontario presenti all'ente di impiego la denuncia dell'infortunio all'INAIL, è opportuno che l'ente segnali, con apposita comunicazione, alla struttura locale dell'INAIL l'incompetenza della stessa.*
- *Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l'orario di servizio e per effetto delle attività svolte in servizio, ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario per il periodo di svolgimento del Servizio civile spetta l'intero compenso fino a completa guarigione clinica definita con apposito certificato medico. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.*

- *Il volontario invia al Dipartimento, a mezzo PEC o per posta raccomandata, la denuncia del sinistro, entro trenta giorni dal verificarsi dell'infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento in cui ne abbia la possibilità.*
- *Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, l'operatore volontario si attiene a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento dove potrà scaricare anche il modulo per la denuncia di infortunio*
- *In particolare, l'operatore volontario è tenuto ad allegare alla denuncia una specifica attestazione dell'ente di impiego dalla quale risulti che egli era in servizio al momento del sinistro.*

- **Quali sono le disposizioni e le tutele in caso di gravidanza della volontaria?**
- *Alla volontaria in stato di gravidanza si applicano le disposizioni del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in particolare gli articoli 16 e 17 concernenti, rispettivamente, “Divieto di adibire al lavoro le donne” e “Estensione del divieto”, come previsto dall’articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017. 14.*
- *In conformità alle citate disposizioni, è vietato adibire l’operatrice volontaria allo svolgimento del servizio civile nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi il parto (astensione obbligatoria art. 16).*
- *Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto nel caso in cui le operatrici volontarie siano impegnate in attività che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravose o pregiudizievoli (astensione obbligatoria anticipata art. 17, comma 1).*
- *L’astensione obbligatoria anticipata può essere disposta anche (art. 17, comma 2):*
  - *a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;*
  - *b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;*
  - *c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.*

- *E'altresì consentito all'operatrice volontaria di astenersi dallo svolgimento del servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).*
- *In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, ai 3 mesi successivi al parto previsti dall'articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e quella presunta del parto, per un totale di astensione complessiva di 5 mesi.*
- *Durante il primo anno di vita del bambino, l'operatrice volontaria, in caso di orario giornaliero di servizio di sei ore, può usufruire durante la giornata di due periodi di riposo, pari a un'ora ciascuno, anche cumulabili.*
- *Nell'ipotesi di orario giornaliero di servizio inferiore alle sei ore, l'operatrice volontaria può usufruire di un periodo di riposo della durata di un'ora.*
- *Tali periodi sono considerati ore di servizio, ai sensi dell'articolo 39, comma 2 del citato d.lgs. n. 151/2001.*
- *L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della volontaria mediante lo scorrimento della graduatoria, tuttavia l'assegno per il servizio civile, corrisposto alla volontaria è ridotto di un terzo dalla data di sospensione a quella di ripresa del servizio, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 40/2017.*
- *L'operatrice volontaria, in caso di astensione obbligatoria di cui all'articolo 16 del citato d.lgs. n. 151/2001, presenta all'ente la certificazione medica, rilasciata da struttura del servizio sanitario nazionale, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.*
- *In caso di astensione obbligatoria anticipata di cui all'articolo 17 del citato d.lgs. n. 151/2001, l'operatrice volontaria consegna all'ente la certificazione medica indicata al paragrafo 11.2.1.*

- **Cosa succede se la volontaria in gravidanza non ha completato i 6 mesi di servizio?**
- *La volontaria in stato di gravidanza che non ha completato i 6 mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, può presentare una nuova candidatura a posizioni di servizio civile universale, nei bandi futuri, purché in possesso dei prescritti requisiti.*

- **Qual è il trattamento previdenziale riservato a chi svolge il Servizio civile universale**
- *I periodi di Servizio civile universale prestati dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione. (Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Art.4 comma 2))*
- **Ho prestato servizio come volontario tra il 2005 e il 2006; mi sono recato all'INPS e mi è stato detto che per l'anno 2005 ho diritto all'accredito figurativo dei contributi mentre per il 2006 deve provvedere il Fondo nazionale per il servizio civile.**
- *Per coloro che hanno iniziato il servizio civile nel corso dell'anno 2005 ed hanno proseguito l'attività nel 2006, il periodo di servizio civile può essere accreditato in base all'art. 6 della L. 230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo stesso ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva. Ciò al fine di evitare ai volontari di subire un mutamento di "status previdenziale" durante lo svolgimento del servizio (messaggio n. 014174 del 23/06/2009 dell'INPS).*
- **Sono stato avviato al servizio civile dopo il 1° gennaio 2009, il Fondo nazionale per il servizio civile mi deve versare i contributi?**
- *A partire dal 1° gennaio 2009 i contributi previdenziali non sono più a carico del Fondo nazionale per il Servizio civile (art. 4, comma 2 del Decreto-Legge 185/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 2009). Questa disposizione ha sostituito la normativa contenuta nell'art. 9, comma 4 del decreto legislativo n. 77/2002. I periodi corrispondenti al servizio civile, successivi al 1° gennaio 2009, sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'ex volontario, con onere a proprio carico, purché questi risulti iscritto in una determinata gestione previdenziale (INPS, INPDAP, ecc.).*

- **Qual è il trattamento assicurativo riservato a chi svolge il Servizio civile universale?**
- Ai volontari è garantita da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, la copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del Servizio civile. Il contratto ha per oggetto:
  - assicurazione dei rischi per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi (di cui possono usufruire i volontari che operano in Italia e all'estero)
  - prestazioni di assistenza (di cui possono usufruire solo i volontari che operano all'estero).
- In caso di necessità: vai [Assicurazione volontari in servizio](#)
- Sarà cura del responsabile del progetto fornire al volontario, al momento dell'entrata in servizio, la documentazione e la modulistica relativa alla copertura assicurativa. Per ulteriori delucidazioni o chiarimenti, è possibile inoltrare un messaggio alla casella di posta elettronica: [amministrazione@serviziocivile.it](mailto:amministrazione@serviziocivile.it)





- II - FORMAZIONE

- **Chi si occupa della formazione dei volontari di servizio civile?**
- *Gli Enti presso i quali si svolge il servizio civile.*
- **In che cosa consiste la formazione dei volontari di servizio civile?**
- *I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile hanno diritto ad avere una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è indirizzata alla conoscenza dei principi che sono alla base del servizio civile. La formazione specifica è inerente alla peculiarità del progetto.*  
*Le metodologie di realizzazione della formazione sono contenute nel progetto approvato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale o dalla Regione/Provincia Autonoma.*  
*La durata complessiva della formazione generale e specifica non può essere inferiore a 80 ore. La formazione specifica sarà condotta con la metodologia della Formazione-Intervento.*
- **Quante ore dura la formazione generale di servizio civile?**
- *Le ore di formazione generale di Servizio Civile Universale non devono essere inferiori a 30 e, comunque, nella misura dichiarata nel progetto approvato Dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale o dai competenti Uffici delle Regioni e Province Autonome. NOI GENERALMENTE FACCIAMO 42 ORE*
- **Quante ore dura la formazione specifica?**
- *Le ore di formazione specifica non devono essere inferiori a 50. NOI GENERALMENTE FACCIAMO 72/88 ORE e consente di acquisire una competenza su come si gestisce un progetto.*
- **La formazione generale e la formazione specifica si effettuano durante le ore di servizio o sono al di fuori?**
- *La formazione, sia generale che specifica di servizio civile, deve essere svolta durante l'orario di servizio ed è obbligo dell'Ente effettuarla con tale modalità.*

- **La formazione generale e specifica sono obbligatorie?**
- *Sì, sia per l'Ente che la deve effettuare, sia per i volontari che la devono frequentare.*
- **Le spese per la formazione sono a carico dei volontari?**
- **NO.** *I volontari sono esenti da qualsiasi spesa sia per quanto riguarda la formazione generale che per la specifica. Tutte le spese sono sostenute dall'Ente, anche sulla base del contributo ricevuto.*
- il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale paga l'Ente per la Formazione Generale

- 
- 13 - GUIDA DI AUTOMEZZI

- **Un volontario può guidare automezzi durante il servizio?**
- Qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l'attuazione degli interventi in esso programmati, al volontario munito di patente - almeno di categoria B – è consentito di porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'ente di assegnazione, nonché di sua proprietà o di terzi, previa autorizzazione dell'ente.
- I rischi derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dal Dipartimento e consegnata all'operatore volontario all'atto della presentazione in servizio.
- L'ente, nel caso autorizzi un operatore volontario a porsi alla guida di un automezzo, programma le attività, gli orari e i percorsi che l'operatore volontario deve effettuare, provvedendo a individuare l'automezzo utilizzato, ad assumersi l'onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi ecc.), a verificare che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate. L'ente non può chiedere, per nessun motivo, all'operatore volontario eventuali danni causati al mezzo utilizzato dallo stesso durante lo svolgimento del servizio.
- L'ente, in caso di automezzo messo a disposizione dall'operatore volontario, è tenuto a stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dall'assicurazione stipulata dal Dipartimento (ad esempio una polizza Kasko). Inoltre l'ente, qualora lo ritenga necessario, può stipulare una polizza aggiuntiva rispetto a quella stipulata dal Dipartimento che preveda di innalzare i massimali previsti.
- Nel caso il volontario metta a disposizione dell'ente di assegnazione un automezzo di sua proprietà, rilascia all'ente medesimo la dichiarazione di porsi alla guida del suo automezzo durante l'orario di svolgimento del servizio, con le modalità e nei limiti concordati con l'ente.

- 
- I4 - DOVERI DEL VOLONTARIO E SISTEMA SANZIONATORIO

- **Quali sono i doveri del volontario?**
- *Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.*  
*In particolare il volontario ha il dovere di:*
  - a) *presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale;*
  - b) *comunicare all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;*
  - c) *comunicare tempestivamente all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;*
  - d) *seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto (OLP);*
  - e) *partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;*
  - f) *rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;*
  - g) *non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell'OLP;*
  - h) *rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo, nei rapporti interpersonali e con l'utenza, una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;*
  - i) *astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente;*
  - j) *non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio*
- *Il volontario non può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.*
- *Il dettaglio degli adempimenti, dalla presentazione in servizio del giovane selezionato fino al termine del servizio stesso, è contenuto nelle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del 14 gennaio 2019, documento consultabile sul sito del Dipartimento.*

- **Ci sono particolari obblighi per i volontari che saranno impegnati in progetti all'estero?**



*I volontari che saranno impegnati in progetti all'estero e nei progetti con misure aggiuntive che prevedono un periodo di permanenza nei Paesi UE, nei 30 giorni precedenti la partenza per il Paese di destinazione gli stessi sono anche obbligati, per motivi di sicurezza, all'iscrizione al sito [www.dovesiamonelmundo.it](http://www.dovesiamonelmundo.it) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'ente titolare del progetto deve verificare l'effettiva iscrizione degli operatori volontari al predetto sito, in quanto l'inosservanza di tale adempimento preclude la partenza all'estero degli operatori volontari non registrati. L'eventuale erronea partenza all'estero di operatori volontari non registrati comporta l'immediato rientro degli stessi in Italia con addebito agli enti del costo del viaggio di rientro.*

- *Gli operatori volontari in servizio all'estero e quelli che svolgono un periodo di servizio presso i Paesi UE devono, inoltre, attenersi alle norme di comportamento e alle disposizioni inerenti la sicurezza impartite dagli enti, nonché alle avvertenze fornite dalle competenti autorità diplomatiche.*



- **Quali sono le sanzioni che ricadono sul volontario che non osserva i doveri nello svolgimento del servizio civile?**
- *La violazione dei doveri cui il volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione, del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:*
  - a) rimprovero scritto;*
  - b) decurtazione della paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;*
  - c) esclusione dal servizio.*

*Alle sanzioni disciplinari possono essere aggiunte eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative previste dalla normativa vigente.*

- **Quando si applica la sanzione del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari ad un giorno di servizio?**
- *Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari a un giorno di servizio si applicano al volontario per:*
  - a) *inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività e all'assenza per malattia;*
  - b) *condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri volontari;*
  - c) *negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.*
- **Quando si applica la sanzione della decurtazione della paga sino ad un massimo pari a 10 giorni di servizio?**
- *La sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al volontario per:*
  - a) *particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale o scritto e della detrazione dell'assegno di importo pari a un giorno di servizio;*
  - b) *rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dall'operatore locale di progetto o del responsabile locale dell'Ente accreditato;*
  - c) *comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti*

- **Quando si applica la sanzione dell'esclusione dal servizio?**
- *La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio si applica al volontario per:*
  - a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni;*
  - b) persistente e insufficiente rendimento del volontario, che comporti l'impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;*
  - c) comportamento da cui derivi un danno grave all'Ente, al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale o a terzi;*
  - d) comportamenti integranti ipotesi che implicino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;*
  - e) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o la funzionalità delle attività dell'Ente;*
  - f) assenze eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti.*

- **Qual è la procedura per l'adozione dei provvedimenti disciplinari?**
- *Le sanzioni disciplinari devono essere adottate previa contestazione scritta dell'addebito, e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.*

*La contestazione è effettuata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale sulla base di una dettagliata relazione inviata dall'Ente e contestualmente resa nota all'interessato dall'Ente stesso, in ordine al comportamento del volontario. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito, la fattispecie sanzionatoria che si ritiene di applicare, il termine (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni) entro cui il volontario, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda, può presentare le proprie controdeduzioni. Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi 15 giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del volontario.*

*Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere i fatti, indicare la procedura seguita nella fase della contestazione, contenere una dettagliata motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della sanzione.*

*Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del volontario rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.*

- 
- I5 - ATTESTATO DI FINE SERVIZIO E CERTIFICAZIONI

- **Come si può ottenere l'attestato di fine servizio?**
- *E' stata predisposta una procedura informatica mediante la quale gli operatori volontari possono produrre autonomamente l'attestato di svolgimento del servizio civile universale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 40/2017, collegandosi al sito internet [www.serviziocivile.gov.it](http://www.serviziocivile.gov.it) → sezione volontari → area riservata ai volontari, e inserendo la propria utenza e password. L'attestato potrà però essere stampato tre mesi dopo il termine del servizio e, comunque, non oltre i ventiquattro mesi successivi.*
- *Per avere diritto al rilascio dell'attestato è necessario completare i mesi di servizio previsti dal progetto. Per i volontari subentranti la durata è ridotta al periodo che intercorre dalla data in cui saranno avviati al servizio presso l'ente fino al termine del progetto. L'attestato spetta anche a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile nazionale di almeno 6 mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del Decreto legislativo n. 40/2017.*
- *Nell'ipotesi in cui non si riesca ad attivare la procedura per la stampa dell'attestato significa che mancano le condizioni che danno diritto al suo rilascio. Nel caso in cui, tuttavia, si ritenga di essere in possesso dei requisiti richiesti sarà possibile rivolgersi alla casella di posta [attestazioni@serviziocivile.it](mailto:attestazioni@serviziocivile.it)*
- *Dovranno continuare a presentare la richiesta alla suddetta casella gli operatori volontari che:*
- *hanno terminato il servizio civile da oltre 24 mesi;*
- *sono stati ricollocati durante il servizio in un diverso ente [nel caso previsto dal D.M. del 22 aprile 2015] nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di impiego degli operatori volontari.*
- **Si può richiedere un certificato di servizio?**
- *Gli operatori volontari che non si trovano nella condizione di poter richiedere l'attestato di fine servizio, possono richiedere al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale una certificazione relativa al periodo di servizio prestato alla casella di posta [certificazioni@serviziocivile.it](mailto:certificazioni@serviziocivile.it)*

- 
- 16 - ACCESSO AREA RISERVATA  
VOLONTARI

- **Come si accede all'Area riservata volontari?**



*L'operatore volontario può accedere ai servizi personalizzati utilizzando le seguenti modalità:*

- *Utilizzando lo SPID il Sistema Pubblico di Identità Digitale*

- *Utilizzando le credenziali di accesso:*

- *Per gli operatori che hanno partecipato a Bandi di selezione volontari prima del Bando del 4 settembre 2019, attraverso l'utilizzo dello specifico codice utente e della password assegnati e comunicati a ciascun operatore volontario tramite l'Ente presso cui svolge il progetto.*

- *Per gli operatori volontari che hanno partecipato a bandi pubblicati a partire dal 4 settembre 2019, inserendo le credenziali rilasciate dal Dipartimento attraverso il sistema DOL (Domanda On Line).*

- **Cosa può fare il volontario nell'area riservata?**

- *Accedendo all'area riservata il volontario attraverso un menù utente potrà scaricare il contratto di inizio attività (entro 30 giorni dalla data di avvio del progetto), consultare lo stato dei pagamenti, scaricare l'attestato di fine servizio e la Certificazione Unica ecc...*



- 
- 17 - CERTIFICATI RELATIVI AI  
COMPENSI PERCEPITI DAI VOLONTARI  
IN SERVIZIO CIVILE E BENEFICI

- **Di cosa si tratta?**
- *Di una comunicazione/certificazione che riporta il totale degli assegni di servizio civile percepiti per lo svolgimento del Servizio Civile. Si tratta del certificato previsto dall'art.4, comma 6-ter e 6-quater del DPR 22/7/1998, n. 322, secondo la normativa vigente in materia.*
- **Come posso ottenere il Certificato?**
- *Il Certificato può essere prodotto autonomamente da ciascun operatore volontario, che presta o ha prestato il SCU in Italia o all'estero, attraverso procedura informatica. Il certificato on-line è scaricabile direttamente dall'Area Volontari-Sezione riservata ai volontari.*
- **Entro quando posso scaricare il Certificato?**
- *La certificazione unica è resa disponibile nell'Area Volontari - Sezione riservata ai volontari - entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.*
- *La **CU 2020** (riferita ai redditi percepiti nell'anno di imposta 2019), per ragioni tecniche, potrà essere scaricata fino al **28 febbraio 2021**, quando sarà sostituita dalla CU 2021 (redditi percepiti nell'anno di imposta 2020)*
- **Come devono essere considerate le somme percepite per lo svolgimento del Servizio Civile?**
- *Per i giovani avviati al servizio dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 40/2017– istituzione del Servizio civile universale – (18 aprile 2017), gli assegni di servizio civile sono equiparati a redditi esenti e quindi non imponibili ai fini IRPEF, ma vanno comunque certificati dalla PA che li eroga (cioè il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale) nell'apposito riquadro della Certificazione unica (CU) dedicato ai redditi esenti. Tale esenzione comporta che la somma medesima non può essere computata ai fini della soglia di € 2.840,51, limite di reddito per essere considerati come familiari fiscalmente a carico.*

- **Perché non è indicato l'intero periodo di servizio civile svolto?**
- *Perché la comunicazione fiscale, essendo riferita all'anno d'imposta, riporta la somma delle mensilità accreditate nel solo anno di riferimento e non già somme pagate in anni differenti.  
Da ricordare che, essendo ogni mensilità pagata alla fine del mese successivo, la mensilità di dicembre rientra nel computo dell'anno successivo, essendo stata accreditata alla fine del mese di gennaio.*
- **Per i volontari impegnati in progetti nazionali, il compenso lordo corrisponde al compenso netto. Perché?**
- *Perché trattasi di somme esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche.*
- **Con l'entrata in vigore del Nuovo Decreto Legislativo 40/2017– istituzione del Servizio civile universale, gli operatori volontari del servizio civile universale avviati dopo il 18 aprile 2017 possono indicare come sostituto d'imposta, ai fini della eventuale compilazione del MOD. 730 , il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale?**
- *No, in base alle definizioni di sostituto d'imposta desumibile dalla lettura dell'art. 64 del DPR 600/1973, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, erogando assegni di servizio civile (redditi esenti), non può fungere da SOSTITUTO D'IMPOSTA dei volontari in servizio civile, al fine di ottenere, in sede di conguaglio fiscale, il rimborso di eventuali crediti d'imposta.*
- **Dove si possono reperire ulteriori notizie?**
- *Ove necessitino ulteriori delucidazioni si chiede di contattare il personale del Servizio amministrazione e bilancio del Dipartimento alla casella di posta elettronica [amministrazione@serviziocivile.it](mailto:amministrazione@serviziocivile.it), avendo cura di indicare le proprie generalità e un recapito telefonico del richiedente*

- **Quali sono i benefici riservati ai volontari di servizio civile?**
- *La legge prevede che ai giovani che hanno svolto attività di Servizio civile universale possano essere riconosciuti crediti formativi da spendere nel corso degli studi e nel campo della formazione professionale. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha promosso presso Università ed Enti accreditati la stipula di apposite convenzioni.*
- *Il periodo di servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici.*
- *Ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre i titoli di preferenza indicati all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito.*
- *L'attestato di fine servizio, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale è utile per l'inserimento nel mondo del lavoro.*
- *I periodi di Servizio civile universale che verranno prestati dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione. (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 4 comma 2 – Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008, Suppl. Ord. 263)*

- **Come vengono trattati i dati personali?**
- *Ai sensi dell' art 13 del Regolamento U.E. n.679/2016 i dati personali dei candidati sono trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.*
- *Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore.*
- *I dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti per le finalità di gestione del servizio civile e trattati presso una banca dati automatizzata.*
- *Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione.*
- *Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali del Dipartimento stesso e anche a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale per i giovani avviati al servizio civile soltanto per finalità connesse all'attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere. L'interessato gode dei diritti di cui agli art. 12-23 del citato Regolamento, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.*
- *Tali diritti potranno essere fatti valere con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale - all'indirizzo di casella di posta elettronica [dpo@serviziocivile.it](mailto:dpo@serviziocivile.it).*
- *Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento*

- **Dove posso trovare altre informazioni?**
- [www.scelgoilserviziocivile.gov.it](http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it)
- e troverai anche informazioni più generali che possono essere di tuo interesse.
- Altrimenti contatta il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale o la Regione/Provincia Autonoma utilizzando i seguenti recapiti:
- **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**
- Ufficio relazioni con il pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30)
- telefono: [06.67792600](tel:06.67792600)
- e-mail: [urp@serviziocivile.it](mailto:urp@serviziocivile.it)
- e-mail: domanda [online@serviziocivile.it](mailto:online@serviziocivile.it)